

dei programmi, registro operatori, rispetto delle norme su pubblicità, quote di emissione, minori), mentre ai licenziatari sono demandati gli obblighi relativi alle attività diffusive (progetto radioelettrico, funzionamento della rete, condivisione delle infrastrutture, soglie di investimento per la costruzione degli impianti).

In secondo luogo, il regolamento definisce le norme di applicazione per la fase di avvio dei mercati ed indica il percorso che, attraverso tale fase transitoria, conduce dal regime unitario della concessione al regime basato sulla coppia licenza/autorizzazione. Poiché si prevede che, dopo la fase d'avvio di 30 mesi, siano definibili con precisione maggiore limiti e impegni che gli operatori dovranno assumere entro il nuovo ambiente tecnologico, il regolamento delinea inoltre i principi guida per l'adozione di ulteriori disposizioni che l'Autorità dovrà predisporre entro il marzo 2004.

Riguardo la fase di avvio dei mercati, il regolamento definisce la configurazione delle abilitazioni per la sperimentazione in tecnica digitale su frequenze terrestri durante questo periodo. Le abilitazioni valgono per i soli operatori di rete (i nuovi fornitori di contenuto ottengono l'autorizzazione direttamente, senza passaggi intermedi), possono essere richieste fino al 30 marzo 2004 (fine del periodo in cui ai concessionari è consentito lo scambio di impianti e di rami d'azienda) e hanno validità fino al 25 luglio 2005. I soggetti abilitati dichiarano al Ministero delle comunicazioni le aree interessate alla sperimentazione, i siti prescelti per la diffusione e le frequenze utilizzate, impegnandosi a comunicare le variazioni dei dati intervenute dopo la presentazione della domanda.

Il regolamento ha inoltre puntualizzato l'obbligo di riservare a soggetti terzi il 40% della capacità trasmissiva disponibile nei blocchi di diffusione realizzati da operatori attualmente titolari di più di una concessione televisiva. Gli operatori di rete interessati devono ora assicurare l'osservanza di condizioni aggiuntive, tra le quali la garanzia di partecipazione alla sperimentazione per un ampio numero di soggetti (divieto di attribuire ai programmi di un unico autorizzato esterno l'intero 40% soggetto a riserva), il rispetto dei principi di pluralismo informativo, la varietà delle tipologie editoriali (divieto di attribuire per intero la quota di programmi sotto riserva a formule prive di informazione come per esempio le televendite), l'impegno alla diffusione e alla promozione di opere europee di produzione indipendente.

Il regolamento definisce inoltre il percorso che dalle abilitazioni, in quanto titolo vigente nella fase di avvio, porta alle licenze le quali hanno validità sia per la fase transitoria (a partire dalla scadenza delle concessioni per l'attività in tecnica analogica), sia, soprattutto, per l'assetto definitivo del sistema televisivo. La legge n. 66 implica per i soggetti abilitati, la cui "richiesta (va) corredata da un progetto di attuazione e da un progetto radioelettrico", un cospicuo impegno ad investire nella fase di avvio dei mercati, ovvero in una fase non ancora stabilizzata e quindi strutturalmente incerta. Qualora gli impegni operativi (soglia di investimenti fissata in misura esplicita e differenziata per i blocchi di diffusione

nazionali e locali; trasferimento sui siti di piano e pronta adozione delle variazioni di frequenze richieste; contributi per la diffusione dei decoder presso le famiglie; rispetto negli accordi con i fornitori di contenuti dei principi in materia di pluralismo e accesso) che l'abilitato è chiamato ad assumere formalmente siano mantenuti durante la fase di avvio dei mercati, la licenza è rilasciata quale conversione dell'abilitazione. Il regolamento prevede inoltre un percorso standard che concerne il monte di frequenze disponibili, derivato dall'estinzione delle concessioni non rinnovate, dalla liberazione di frequenze per cessazioni di attività definite a vario titolo o per altre motivazioni (per esempio frequenze utilizzate in misura non necessaria dai licenziatari). A tali frequenze, soggetti non preventivamente definiti potranno accedere sulla base di criteri determinati, una volta sentita l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato.

Il mercato della televisione a pagamento

Con la delibera n. 401/01/CONS, l'Autorità è intervenuta per verificare l'applicazione del principio della tutela del pluralismo nello specifico mercato della televisione a pagamento. Alla luce delle considerazioni svolte nell'istruttoria, l'analisi condotta sul mercato della televisione a pagamento, allo stato, non presenta, in relazione agli aspetti relativi alla tutela del principio del pluralismo, elementi suscettibili di comportare specifici interventi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 249/97. In particolare, relativamente alle norme generali previste dalla legge n. 249/97, occorre rilevare che, per quanto riguarda l'art. 2, comma 1, nel settore delle comunicazioni sonore e televisive, che include sia mercati basati sulla raccolta delle risorse pubblicitarie sia mercati basati sulla raccolta di proventi direttamente dagli utenti dei programmi, l'influenza delle singole emittenti a pagamento risulta, allo stato, marginale. Occorre, tuttavia, vigilare sugli effetti che eventuali restrizioni nel mercato dei diritti criptati possono avere sui mercati collegati, con speciale riferimento a quello dei diritti sportivi e cinematografici. Per quanto riguarda le disposizioni specifiche della legge n. 249/97, non si ravvisa allo stato un superamento delle soglie previste dalla legge, fatto salvo il caso dell'art. 3, comma 11, per il quale vige attualmente il regime transitorio previsto dall'art. 3, comma 6. In particolare, relativamente all'art. 2, comma 8, lettera a), le emittenti televisive a pagamento sono sottoposte al più generale limite alla raccolta di risorse economiche del settore televisivo nazionale riferito alle trasmissioni via etere terrestre (ivi comprese quelle codificate) e, come l'Autorità ha avuto modo di verificare, non risultano superati i limiti previsti da soggetti che offrono canali a pagamento, nel caso di specie Telepiù. Per quanto riguarda l'art. 2, comma 8, lettera c), le emittenti televisive a pagamento rientrano nel settore delle emittenti televisive nazionali via cavo e delle emittenti via satellite, con parziale coincidenza dei due settori. Non avendo l'Autorità provveduto a determinare il termine a partire dal quale verranno applicati i limiti di cui alla norma citata, si ritie-

ne tuttora in corso il periodo transitorio al fine di consentire l'avvio dei mercati, nel rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza; pertanto tali limiti non risultano applicabili nel caso di specie.

La decisione relativa all'art. 3 della legge n. 249/1997

In attuazione di quanto sancito dalla Corte costituzionale con sentenza 7 dicembre 1994, n. 420, la legge n. 249 del 31 luglio 1997, all'art. 2, comma 6, ha introdotto come limite alla disponibilità di risorse fisiche da parte delle emittenti titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva in chiaro in ambito nazionale il parametro dell'irradiazione del 20 per cento delle reti televisive analogiche, individuate sulla base del piano nazionale di assegnazione delle frequenze redatto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e dei criteri indicati dalla medesima norma. In base alla pianificazione effettuata dall'Autorità con la delibera n. 68/98, il numero delle reti a copertura nazionale è stato determinato in diciassette, di cui undici assegnate alla radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e sei alle esigenze della radiodiffusione televisiva in ambito locale.

In termini di reti televisive, il citato art. 2, comma 6, della legge n. 249/97, non consente, dunque, di rilasciare ad un medesimo soggetto o a soggetti controllati da o collegati a soggetti i quali a loro volta controllino altri titolari di concessione, ad esclusione della concessionaria pubblica, concessioni che permettano di irradiare più di due reti televisive nazionali. Transitoriamente, l'art. 3, comma 6, della medesima legge, ha autorizzato gli esercenti la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale che superino i limiti previsti dall'art. 2, comma 6, a proseguire, successivamente al 30 aprile 1998, data originariamente prevista, dall'art. 3, comma 2, come termine per il rilascio delle nuove concessioni radiotelevisive private, l'esercizio delle reti eccedenti gli stessi limiti, a condizione che le trasmissioni siano effettuate contemporaneamente su frequenze terrestri e via satellite o via cavo. Sancire la fine del periodo transitorio, mediante l'indicazione del termine a partire dal quale la trasmissione deve avvenire esclusivamente via cavo o via satellite, compete, ai sensi del successivo comma 7, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dipende dal numero di famiglie in grado di ricevere i segnali televisivi attraverso tali mezzi. Tale norma relaziona, infatti, la fissazione di tale termine all'effettivo e congruo sviluppo dell'utenza dei programmi radiotelevisivi così ricevuti. La delibera n. 346/01/CONS dell'Autorità individua la data stabilita per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, commi 6, 7, 9 e 11 della legge n. 249/97 nel 31 dicembre 2003. L'Autorità, entro il 31 gennaio 2003, si riserva di rivedere il termine suddetto secondo i criteri ivi riportati. Il termine di cui al comma 7 serve, inoltre, a stabilire il momento a partire dal quale deve proseguire la trasmissione esclusivamente via cavo o via satellite della rete eccedente i limiti di cui all'art. 3, comma 11, in base al quale nessun soggetto può essere destinatario di

più di una concessione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale per la trasmissione di programmi in forma codificata. Tale norma prevede, infatti, che l'esercizio in via transitoria della rete eccedente deve avvenire alle stesse condizioni e nei termini previsti dai commi 6 e 7, tenuto conto della particolare natura di tale tipo di trasmissioni. Contestualmente all'indicazione del termine di cui al comma 7, l'Autorità deve anche stabilire il termine entro cui la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo trasforma una delle sue reti televisive in una emittente che non può avvalersi di risorse pubblicitarie. In base al comma 9 dello stesso articolo l'Autorità indica il termine entro cui deve essere istituita tale emittente, dopo aver valutato il piano per la ristrutturazione della concessionaria pubblica e previo parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

La Commissione parlamentare si è espressa l'8 febbraio 2001 formulando parere favorevole sul progetto di Nuova Rai Tre con alcune osservazioni che valgono ad arricchire di contenuti il quadro normativo dettato dai citati articoli 2 e 3 della legge n. 249/97. Secondo la Commissione, dal punto di vista economico, il passaggio ad una competizione per le entrate pubblicitarie sulla base di non più di due reti per ciascun esercente di reti televisive su frequenze terrestri in ambito nazionale, non deve avere carattere punitivo per le imprese, ma deve contribuire a creare le condizioni per una concorrenza libera e basata su pari opportunità. A questo fine, essa ha ritenuto preliminare e necessaria l'esatta coincidenza del termine previsto dall'art. 3, comma 7, della legge n. 249/97, relativo all'abbandono delle frequenze terrestri da parte delle reti di cui al comma 6 del medesimo articolo, e del termine entro cui dovrà essere istituita l'emittente di cui al successivo comma 9. Rispetto a tale intervento, essa ha invitato l'Autorità a considerare, nell'esercizio del suo potere di segnalazione al Governo, i radicali cambiamenti di scenario intervenuti dopo l'approvazione della legge n. 249/97 e a tenere conto della attuale mancanza di una disciplina organica circa le risorse del sistema radiotelevisivo, anche con riferimento al servizio radiotelevisivo pubblico e del mutato contesto tecnologico, vale a dire del prossimo avvio delle trasmissioni televisive terrestri in tecnica digitale che consentono un più efficace utilizzo dello spettro di frequenze e, per tale via, un incremento del numero dei programmi diffusi e, quindi, dei potenziali operatori. I parametri di riferimento per procedere alla determinazione del termine entro cui le trasmissioni delle reti eccedenti i limiti stabiliti, dall'art. 2, comma 6, per le concessionarie che trasmettono in chiaro in tecnica analogica e, dall'art. 3, comma 11, per le concessionarie che trasmettono in forma codificata in tecnica analogica, nonché entro il quale deve essere istituita l'emittente pubblica che non può avvalersi di risorse pubblicitarie, sono dunque contenuti nella legge n. 249/97, nelle osservazioni espresse dalla Commissione di vigilanza nel citato parere e nella legge n. 66/2001. Questi tre atti rappresentano la risposta del Parlamento a quanto disposto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 420/94 in ordine alla necessità di operare un bilanciamento tra l'allargamento delle voci a cui as-

sentire l'accesso all'emittenza nazionale privata e l'esigenza di tenere conto delle realtà economiche comunque esistenti rispetto alle quali gli interventi deconcentrativi non devono avere un effetto punitivo.

Per la determinazione del termine di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 249/97, finalizzato alle operazioni di sistema sottese ai commi 6, 9 e 11 del medesimo articolo, è stato inoltre valutato lo sviluppo (attuale e prospettico) delle trasmissioni via cavo, via satellite e, in generale, delle trasmissioni svolte con mezzi diversi da quello oggi prevalente, vale a dire la diffusione terrestre in tecnica analogica.

Per quanto riguarda le infrastrutture via cavo, occorre rilevare che il loro sviluppo in Italia è rimasto finora a uno stato poco più che embrionale. La principale infrastruttura oggi esistente è la rete realizzata da Telecom Italia nell'ambito del c.d. Progetto Socrate a partire dal 1996. Nell'ottobre 2000, secondo i dati forniti da Telecom Italia, erano circa un milione le abitazioni "passate", ovvero collegate al cavo al livello di edificio, ma soltanto 70.000 le abitazioni provviste della terminazione fino all'appartamento. Se, dunque, circa il 5% delle famiglie italiane è potenzialmente in grado di accedere alla televisione via cavo, solo lo 0,3% lo è realmente, e ciò quasi esclusivamente nei maggiori centri urbani, senza un'equa distribuzione sul territorio nazionale. Nelle maggiori città, operatori alternativi a Telecom Italia stanno posando cavi per trasmissioni a larga banda. Le reti nelle città storiche hanno però al momento dimensioni molto limitate, mentre il passaggio alla operatività commerciale delle reti a larga banda non è prevedibile, su scala significativa, prima del 2003.

Il numero di famiglie italiane che al dicembre 2000 è in grado di ricevere segnali televisivi inviati via satellite è stimabile intorno ai 2,4 milioni. Le analisi di mercato, svolte da differenti soggetti, divergono su fattori di dettaglio, ma concordano nel valutare in una forchetta compresa fra l'11% e il 13% la quota di famiglie dotate di parabola a fine 2000. Uno studio sullo sviluppo dell'utenza dei programmi televisivi diffusi via satellite e via cavo nel periodo 2000-2006, commissionato dall'Autorità alla società Eurisko e completato nell'aprile 2000, stima a quella data 1,8 milioni di abitazioni dotate di parabola. L'indagine Eurisko comprende, oltre alle analisi di tipo quantitativo, uno studio qualitativo sulla percezione della televisione via satellite da parte del pubblico, sulle motivazioni di acquisto, sugli eventuali fattori ostacolanti. La combinazione tra analisi dei fattori quantitativi e valutazioni dei fattori qualitativi ha originato 5 scenari di sviluppo dei sistemi via satellite e via cavo, ciascuno dei quali dotato di una differente velocità evolutiva. Quello cui Eurisko attribuisce una maggiore probabilità di realizzazione prevede nel dicembre 2002 una quota di famiglie collegate pari al 20% del totale e nel dicembre 2003 una quota pari a circa il 24%. Ad integrazione dell'analisi Eurisko, gli studi svolti in seno al Comitato per lo sviluppo dei sistemi digitali istituito dall'Autorità e riportati nel Libro bianco sulla televisione digitale terrestre, evidenziano che a partire dal 2000 si è sviluppata un'offerta non trascurabile di canali in chiaro via satellite, che è destinata a crescere in funzione dell'incremento del numero di impianti di ricezione

presso le singole unità abitative. In Italia esistono circa 24 milioni di abitazioni e oltre il 75 % (18 milioni) di esse sono inserite in strutture condominiali, per un totale di circa 750.000 condomini, di cui circa la metà provvisti di un impianto centralizzato. In termini di utenze, gli impianti esistenti consentono a 9,7 milioni di abitazioni di ricevere la televisione analogica e con successivi interventi, dal costo contenuto, consentiranno di ricevere la televisione digitale. Accanto alle trasmissioni via cavo e via satellite, appare opportuno considerare anche la televisione digitale terrestre fra le forme di diffusione rilevanti per la decisione richiesta dall'art. 3, comma 7. Oggi, infatti, la diffusione televisiva si caratterizza, sotto il profilo sistematico, per una bipartizione di fondo. Da un lato, si colloca la trasmissione terrestre in tecnica analogica che si contraddistingue per il fatto di avere una vasta diffusione, di essere consolidata da gran tempo e di operare consumando una risorsa fisica in linea di principio scarsa qual è lo spettro delle frequenze. Dall'altro lato, si collocano tutti i sistemi di trasmissione (cavo, satellite, digitale terrestre) che non condividono gli elementi ora richiamati: nascono tutti di recente nella storia della televisione, hanno una penetrazione ancora parziale e mostrano problemi di utilizzo di risorse fisiche certamente minori di quelli presenti con la diffusione terrestre analogica. A queste considerazioni di sistema, si aggiungono le correlazioni, nella dinamica di sviluppo, fra le trasmissioni via satellite e via cavo per un verso e la diffusione digitale terrestre per l'altro.

A differenza di quanto accade con le trasmissioni via cavo e via satellite, è difficile, allo stato, stimare con metodi empirici la curva di sviluppo della diffusione digitale terrestre. Il nuovo sistema nasce, infatti, sotto l'impulso di una forte volontà politica: non è l'esito di una scelta di investimento effettuata in autonomia dagli imprenditori televisivi, come per esempio nel caso dei sistemi via satellite, ma rappresenta, piuttosto, un'opzione di politica industriale, una svolta di innovazione conseguente a una decisione strategica su scala nazionale volta a spegnere i sistemi di trasmissione in tecnica analogica e a digitalizzare il Paese. Inoltre, non esistono per ora casi di riferimento all'estero: nessun altro paese ha previsto, almeno fino a oggi, una data tanto vicina quanto la fine del 2006 e neppure un passaggio affidato per intero agli attuali concessionari i quali sono tutti (meno uno) operatori in chiaro; negli altri paesi, infatti, il digitale terrestre parte come complemento e non come sostituzione della trasmissione terrestre analogica e i protagonisti del passaggio sono gli operatori della televisione a pagamento che usano la nuova tecnologia per aggiungere una piattaforma *pay* a quelle già esistenti (via satellite e via cavo).

Per costruire una plausibile curva di penetrazione della televisione digitale terrestre in Italia, occorre quindi fare riferimento alle date contenute nella legge n. 66/2001. Al riguardo, vanno segnalate almeno tre scadenze: in ordine inverso a quello cronologico, si tratta del 31 dicembre 2006, che segna la fine delle trasmissioni in tecnica analogica; del 25 luglio 2005, data di scadenza delle concessioni per le trasmissioni in tecnica analogica; del 20 marzo 2004, quando termina il periodo in cui sono

possibili tra concessionari televisivi trasferimenti di impianti o rami di azienda da destinare a trasmissioni terrestri in tecnica digitale. La prima data corrisponde a una situazione in cui tutta la popolazione (100% delle famiglie italiane) sarà in grado di ricevere i segnali digitali; la seconda data corrisponde a una situazione in cui le trasmissioni analogiche saranno giunte a uno stadio residuale ed esercite in proroga per servire una parte minoritaria della popolazione; la terza corrisponde a una situazione in cui gli operatori avranno ormai effettuato cospicui investimenti sia per acquistare impianti e rami di azienda, sia per attrezzare siti e postazioni e quindi, al fine di rientrare dei capitali impegnati, sono stimolati a servire quote già rilevanti di popolazione. Alla luce della valenza propriamente politica sottesa all'introduzione della televisione digitale su frequenze terrestri in Italia, per costruirne una plausibile curva di penetrazione, non si può che fare riferimento alla data di arrivo ipotizzata dal legislatore. Le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro il 31 dicembre 2006. Se a tale data corrisponde una situazione in cui tutta la popolazione italiana, e dunque il 100% delle famiglie, sarà in grado di ricevere i segnali digitali, è lecito supporre che a metà del percorso, secondo una previsione di crescita media, considerando un modello di innovazione tecnologica per sostituzione, il numero degli utenti della televisione digitale terrestre dovrebbe avvicinarsi ad un quarto del totale.

Se si combinano gli scenari di tipo empirico relativi allo sviluppo dei sistemi via satellite e via cavo con gli scenari derivati dalle previsioni di legge e relativi allo sviluppo della diffusione digitale terrestre, è possibile prevedere che una quota piuttosto cospicua della popolazione italiana potrà, già nel corso del 2003, ricevere segnali televisivi digitali, ovvero accedere a modalità di diffusione televisiva diversa da quella prevalente per via terrestre in tecnica analogica. Dalla combinazione di tali scenari, a metà del 2003 la quota delle famiglie in grado di accedere a modalità alternative di diffusione televisiva potrà superare un terzo del totale e a metà del 2004 potrà aver superato la metà del totale.

Per definire il termine di trasferimento delle reti eccedenti, tanto in chiaro quanto in forma codificata, e di trasformazione di una delle emittenti pubbliche, occorre stabilire in via preliminare quale sia la quota di famiglie in grado di accedere ai segnali televisivi diffusi via satellite e via cavo, integrata dalla quota di famiglie in grado di ricevere segnali per via terrestre in tecnica digitale. Tale quota deve rispondere ai requisiti di effettività e congruità fissati dall'articolo 3, comma 7, che è richiamato dai commi 6, 9 e 11, che rilevano ai fini di tali interventi. I commi 6 e 11 introducono a favore delle reti eccedenti che devono liberare risorse frequenziali, il principio della continuità operativa, legittimandole a proseguirne l'esercizio, principio che la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, nel parere citato sul Piano per la Nuova Rai Tre, specifica ed amplia nel criterio dell'assenza di "carattere punitivo per le imprese". Tali principi devono, tuttavia, rivelarsi compatibili con il fine deconcentrativo che ispira l'articolo

3, comma 7, in quanto norma che dà esecuzione alla sentenza n. 420/94 della Corte costituzionale. Al fine di pervenire ad un ragionevole bilanciamento tra la necessità di procedere ad una rapida deconcentrazione e le esigenze economiche delle imprese, che non sia elusivo di quanto sancito dalla Corte, la soglia del 50% di popolazione coperta dai sistemi di trasmissione alternativi alla via terrestre analogica (satellite, cavo, digitale terrestre) si profila come un punto di sintesi equilibrato. Da un lato, essa costituisce un traguardo raggiungibile in tempi ravvicinati al quale corrisponde un prevedibile dimezzamento delle risorse acquisibili dalla rete eccedente generalista, che vede ridursi in linea consequenziale la copertura, l'*audience* e il valore dei contratti pubblicitari. Dall'altro, tale soglia sancisce uno sviluppo adeguato dei sistemi alternativi e, con una copertura ridotta ma presumibilmente concentrata sulle aree più appetibili dal punto di vista pubblicitario, garantisce una continuità operativa e funzionale. Nella combinazione degli scenari richiamati al punto 15, la soglia del 50% dovrebbe essere raggiunta nel 31 dicembre 2003.

Le valutazioni sin qui esposte in ordine alla determinazione del termine per il trasferimento delle reti eccedenti i limiti di cui all'art. 2, comma 6, della legge n. 249/97 valgono anche per il trasferimento della rete eccedente i limiti di cui all'art. 3, comma 11, della medesima legge. La scelta di un termine unico per entrambi i trasferimenti si fonda non solo su quanto espressamente previsto dalla disposizione richiamata, per cui l'esercizio provvisorio della rete deve avvenire alle stesse condizioni e nei termini previsti dai commi 6 e 7, ma anche sulla considerazione di procedere ad una valutazione di sistema in vista della redazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale. Le medesime valutazioni di carattere sistematico valgono anche per la determinazione della data in cui deve essere istituita l'emittente pubblica che non può avvalersi di risorse pubblicitarie. In merito, l'Autorità ha condiviso pienamente quanto espresso dalla Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, in ordine all'esatta coincidenza dei termini di cui ai commi 7 e 9 dell'art. 3 e alla valutazione del profilo editoriale della Nuova Rai Tre.

Poiché tanto gli scenari relativi allo sviluppo dei sistemi satellite e cavo, quanto le simulazioni relative alla penetrazione del digitale terrestre contengono assunzioni speculative e ipotesi su comportamenti sociali dipendenti da numerose variabili, possono essere evidenziati, anche prima della data fissata, margini di oscillazione significativi rispetto alla quota percentuale prevista. Appare, quindi, opportuno da parte dell'Autorità effettuare in data antecedente una verifica circa lo sviluppo dei sistemi alternativi di diffusione in modo da controllare se, all'avvicinarsi della data indicata, le previsioni assunte si rivelino corrette. La verifica viene effettuata con riferimento alla situazione esistente al 31 dicembre 2002, termine entro il quale deve essere, tra l'altro, adottato il piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale e momento in cui sarà possibile disporre di un quadro di riferimento più certo alla luce del quale effettuare le necessarie valutazioni.

Se al 31 dicembre 2002 la quota delle famiglie digitali risulterà essere inferiore al 35% delle famiglie e, quindi, aver avuto un tasso di sviluppo inferiore a quanto ipotizzato, l'Autorità potrà posticipare il termine del 31 dicembre 2003; se al 31 dicembre 2002 la quota delle famiglie digitali risulterà invece essere superiore al 45% delle famiglie e, quindi, aver avuto un tasso di sviluppo superiore a quanto ipotizzato, l'Autorità potrà anticipare il termine del 31 dicembre 2003.

Pianificazione nazionale dell'assegnazione delle frequenze e disciplina delle trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali

Ai sensi della legge 66/01, come modificata dalla legge n. 463 del 31 dicembre 2001 di conversione del decreto legge n. 411 del 23 novembre 2001, l'Autorità deve adottare, entro il 30 giugno 2002, il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora digitale (PNAF-DAB) ed entro il 31 dicembre 2002 il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora televisiva digitale (PNAF-DVB).

L'Autorità ha avviato all'inizio del 2001 gli studi per l'introduzione in Italia del T-DAB nell'ambito del Comitato per lo sviluppo dei sistemi digitali. In particolare il gruppo B del Comitato ha effettuato gli studi per la pianificazione delle frequenze.

L'Autorità ha inviato alle regioni e alle province autonome la richiesta ai sensi della legge n. 249/97 e della legge n. 122/98, per acquisire la indicazione sui livelli di piano, e per il raggiungimento dell'intesa con le regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e con le province autonome di Bolzano e Trento. Successivamente, a seguito della emanazione del succitato decreto legge n. 411/01 che prorogava i termini stabiliti dalla legge n. 66/01 per l'adozione del PNAF-DAB, è stata inviata una seconda lettera alle regioni e alle province autonome sia per informarle della suddetta proroga sia per fornire chiarimenti in merito alle sollecitazioni dell'Autorità.

In attesa delle risposte, l'Autorità sta procedendo nella elaborazione del piano PNAF-DAB, sviluppando le relative soluzioni sia per la banda VHF-III sia per la banda UHF-L. Inoltre, l'Autorità ha curato, congiuntamente con il Ministero delle comunicazioni, la preparazione della Conferenza CEPT di Maastricht (10-18 giugno 2002) per allocare ulteriori 7 blocchi in banda UHF-L oltre ai 9 blocchi già allocati dalla Conferenza di Wiesbaden 1995.

Merita osservare che, mentre i blocchi di banda UHF-L, ai sensi del piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, dovranno essere resi disponibili per il T-DAB a partire dal 1° gennaio 2003, con relativo spostamento in altre bande di frequenze delle attuali utilizzazioni del servizio fisso, lo stesso piano non stabilisce alcuna data per la analogica liberazione del canale 12, riservato al T-DAB in banda VHF-III.

Per quanto riguarda il PNAF-DVB, attualmente si è nella fase di valutazioni preliminari sulle possibili soluzioni tecniche da adottare.

3.4.2. Gli interventi in materia di vigilanza

Ai sensi dell'art.1, comma 6, lettera b), numero 13 della legge 249/97, l'Autorità "effettua il monitoraggio delle trasmissioni televisive". Come già nell'anno passato, il sistema di monitoraggio televisivo è stato attuato con riferimento a quattro aree tematiche: "Obblighi di programmazione" dei concessionari (comprese le quote di produzione e di emissione delle opere europee), "Pluralismo" (politico, culturale, sociale), "Pubblicità" (comprensiva del controllo degli indici di affollamento, del collocamento degli spot e del loro contenuto) e "Garanzie dell'utenza" (con particolare riferimento alla tutela dei minori).

Con riferimento all'area "Obblighi di programmazione", la normativa vigente prescrive per le emittenti televisive nazionali l'obbligo di:

a) trasmettere quote di programmazione di opere audiovisive europee, anche di produttori indipendenti (art. 2, commi 1 e 3, legge n. 122/98);

b) investire una quota parte degli introiti in opere audiovisive europee (art. 2, comma 5, legge n. 122/98).

Per quanto concerne gli obblighi di cui al primo punto, il compito di rilevazione e di calcolo delle percentuali della trasmissione di opere audiovisive delle emittenti nazionali, a diffusione terrestre, è stato svolto da una società esterna specializzata. Dopo un primo periodo di sperimentazione, iniziato nel 2000, l'attività in questione è attualmente da considerare standardizzata e a regime. È comunque da segnalare che, sulla base dei dati raccolti nell'ambito del monitoraggio dei programmi televisivi, non sempre è possibile risalire alla nazionalità ed all'autore dell'opera televisiva per individuare le opere dei produttori indipendenti, così come definiti nella legge n. 122/98. A tal riguardo, è stata avviata un'indagine conoscitiva a livello nazionale per l'individuazione dei produttori indipendenti. L'indagine — tutt'ora in corso — è partita dalla ricognizione sia dei soggetti iscritti nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC), di recente istituzione e gestito dall'Autorità, sia dei soggetti afferenti al settore televisivo i cui nominativi sono stati rilevati attraverso le associazioni di categoria e sulla stampa specializzata. Per ciò che concerne la verifica degli obblighi di cui al secondo punto, è stato elaborato, in collaborazione con un istituto esterno, un questionario, con valore di autocertificazione, che è stato inviato alle emittenti televisive italiane con l'obiettivo di raccogliere i dati per la verifica del rispetto di tali quote. In particolare, si sono utilizzati tre diversi modelli di questionario:

a) per la concessionaria del servizio pubblico, relativamente all'autocertificazione delle quote d'investimento;

b) per le concessionarie nazionali terrestri, relativamente all'autocertificazione delle quote d'investimento;

c) per le emittenti satellitari autorizzate, relativamente all'autocertificazione per gli obblighi di programmazione, di investimento e di pubblicizzazione delle opere italiane ed europee.